

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

Provincia di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **32** Del **29-12-2020**

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARIFFE TARI - ANNO 2020 - VALIDAZIONE

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - **seduta Pubblica**.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali . Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

DI BATTISTA FABIO	P	D'ORAZIO MONICA	P
De Antoniis Laura	P	DE ANTONIIS ROSANNA	P
LAIELLI IVO	P	PIROCCHI SILVANA	P
DI BERNARDO LUIGI	P	NARCISI MAURO	P
DE RUGERIIS STEFANIA	A	MONGI ANDREA	P
BUCCI DANILO	P		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **1**.

Assiste l'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Quaglia Cristiano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACA DE ANTONIIS ROSANNA assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL PRESIDENTE
DE ANTONIIS ROSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quaglia Cristiano

Nella Proposta relativa alla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000

PARERE per la Regolarita' tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio interessato
Di Silvestre dott.ssa Alessandra

PARERE per la Regolarita' contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio interessato
Di Silvestre dott.ssa Alessandra

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO: l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire - dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI inoltre,- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'*" (lett. f);
o "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h); "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- **componente a conguaglio** relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA e che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cestel Castagna, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

PRESO ATTO che

- il Piano Economico Finanziario è stato redatto in base alle valutazioni contabili relative alle spese dedicate allo smaltimento rifiuti e alla fatturazione effettuata dalla MO.TE AMBIENTE S.P.A. per la raccolta e lo smaltimento degli stessi ed ammonta a euro 45.531,00
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

RICHIAMATE le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ..." nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)*..."

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei

rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

ATTESO che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

RICORDATO che lo smaltimento dei rifiuti è affidato alla MO.TE Ambiente S.P.A. e le altre attività vengono svolte in economia dal Comune stesso

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma - 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

- il comma 660, in base al quale *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*

VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 di € 45.431,00, così ripartito:

*Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di **COSTO VARIABILE** € 36.763,74*

*Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di **COSTO FISSO** € 8.667,26*

RILEVATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 28.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO che con delibera n.4 del 28/04/2020 è stata deliberata la conferma del Piano Tariffario e Aliquote Tari in cui si è deciso di confermare per l'anno 2020 il Piano Finanziario e le aliquote TARI approvate con delibera di Consiglio n.4 del 28/03/2019 e confermate con delibera di Giunta n. 27 del 25/02/2020

CONSIDERATO che il Comune di Castel Castagna si è avvalso della facoltà di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, concessagli dall'art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 "decreto Cura Italia", in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che quindi deve provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

DATO che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano - le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la legge n.77/2020 ha previsto il differimento bilanci di previsione, tariffe e regolamenti tributi locali, TARI, al 30.09.2020 termine di approvazione del Bilancio 2020-2022;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTO che il suddetto piano tariffario non comporta alcun scostamento sulle previsioni in entrata ed uscita del bilancio approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 30/07/2020

CONSIDERATA la determina n. 236 Gen./ 37 part. del 29/10/2020 relativa l'approvazione del ruolo TARI in cui si è deciso di prevedere la scadenza delle rate e stabilire il pagamento in un'unica soluzione il 30/10/2021 oppure in 2 rate il 30/10/2021, 31/12/2021.

VISTA la delibera di Giunta n. 108 del 22/12/2020 avente per oggetto approvazione del PEF 2020

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Consigliera Laura De Antoniis: dichiara che sarebbe possibile spendere meno se si incentivasse la raccolta differenziata in modo da diminuire la percentuale del conferimento in discarica e, inoltre, propone che si riduca la TARI soprattutto per quelle attività produttive che sono state più danneggiate dall'epidemia Covid.

Sindaca Rosanna De Antoniis: informa che l'Amministrazione sta lavorando per aiutare i danneggiati dalla pandemia, anche cercando finanziamenti ministeriali e valutando l'opportunità di ridurre la TARI; altresì, la Sindaca annuncia che è intenzione dell'Amministrazione attivare la raccolta porta a porta.

Con n. 7 voti favorevoli , n. == astenuti, n. 3 voti contrari (De Antoniis Laura, Laielli, Pirocchi)

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, con la Delibera n. 443/2019 di ARERA; come previsto nell'allegato **A** della presente delibera
- 2) DI APPROVARE E VALIDARE**, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) DI APPROVARE**, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020 di cui alla **Tabella C** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella D** relativa alle utenze non domestiche;
- 4) DI QUANTIFICARE** in € 45.431,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
- 5) DI TRASMETTERE** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;

- 6) DI TRASMETTERE** la successiva deliberazione di Consiglio telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

S ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)

☐ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Castel Castagna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Silvestre Alessandra

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del D.L.gs. 267/2000).

Castel Castagna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Silvestre Alessandra